

40243

I.S.E.S. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

(legge 15 febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

SEDE CENTRALE

721062

19 APR. 1972

ROMA.

Al Sig. **BERSANO LUIGI**
Via Ottaviano 19
BRINDISI

e p.c. All'UFFICIO REGIONALE I.S.E.S.
BARI

**OGGETTO: Assegnazione in proprietà
alloggio - Legge 1460**

Facendo seguito a precedenti comunicazioni, si notifica che alla S.V. è stato assegnato in proprietà l'alloggio sito nel fabbr. 4/a Scala _____ piano _____ interno 1, costituito da n. 4+2 vani legali, costruito in applicazione della legge in oggetto da questo Istituto in codesto Comune, Via A. Medigliani n. _____.

Si informa, inoltre, che nella mattinata del 22 APR. 1972 un nostro rappresentante si recherà presso gli alloggi per provvedere alla consegna dell'alloggio assegnatoLe ed alla firma del relativo verbale.

Si comunica che la rata provvisoria di cessione dell'alloggio, è stata fissata in £. 24.345= da corrisondersi entro il 30 di ogni mese, a decorrere dal 1 MAG. 1972 ad eccezione della prima rata da versarsi all'atto della consegna dell'alloggio.

Si avverte che per la consegna dell'alloggio non è ammessa delega a farsi rappresentare per cui, in caso di Sua assenza, sarà dichiarata rinunciataria.

In conformità a quanto disposto dall'art.12 del D.P.R. n.655, la S.V. è tenuta ad occupare stabilmente ed abitare l'alloggio assegnato entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di consegna, avvertendo, inoltre, che non è ammessa, sotto pena di revoca dell'assegnazione, la cessione, a qualsiasi titolo, anche parziale dell'alloggio a terze persone, non comprese nel proprio nucleo familiare.

Si fa presente che, fino a quando non sarà stato costituito formalmente il condominio, ai sensi dell'art.15 del citato D.P.R.n.655, l'amministrazione e gestione dello stabile in cui è ubicato l'alloggio assegnatoLe, verrà curata direttamente da questo Istituto al quale, pertanto, la S.V. dovrà corrispondere, per spese condominiali, mensilmente, la somma di £. 9.850 da congruarsi periodicamente o, comunque, all'atto in cui cesserà l'amministrazione da parte di questo Istituto medesimo.

Infine si precisa che all'atto della consegna dell'alloggio, la S.V., mediante presentazione delle ricevute, dovrà dimostrare di aver versato:

- £.24.345.... per I^ rata provvisoria di cessione;
- £.9.850..... per I^ rata spese condominiali;
- £.11.500.... per spese contrattuali e diritti amministrativi;
- £.1.000.... per allacciamenti
- £. per

Si raccomanda che i suddetti versamenti, per un ammontare complessivo di £. 46.695 (Quarantaseimilaseicentonovanta-
cinque), siano effettuati sul c/c postale n.1/32363 in testato all'I.S.E.S., Via Novara n.16 - ROMA.

Si allegano n. 1 bollettini di c/c postale all'uopo approvati da questo Istituto.

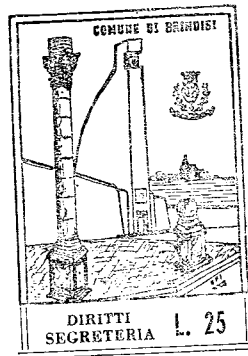
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO REGIONALE
(Dr. Ing. Mario Parisi)



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

STATO DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI
(R. D. 21 luglio 1937 n. 239)



Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o Cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

4/2-1

IL SINDACO CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. BERSANO Luigi 1924

d.
n. a Brindisi 11/1/1924 (n.128)
Cgt. Longo Anna a Brindisi
il 11/9/1954 (n.222 P.II S.A)
residente dalla nascita
1 via Ottaviano 17

SF. 11600

Mz. LONGO Anna 1925
d.

n. a Brindisi 30/6/1925 (n.615)
Cgt. Bersano Luigi a Brindisi

Fg. BERSANO Teodora 1951
d.

n. a Brindisi 18/7/1951 (n.870 P.I S.A)
nubile

Fg. BERSANO Domenico 1955
d.

n. a Brindisi 30/5/1955 (n.748 P.I S.A)
celibe

Fg. BERSANO Vincenza 1956
d.

n. a Brindisi 28/8/1956 (n.1221 P.I S.A)
nubile

Fg. BERSANO Antonio 1958
d.

n. a Brindisi 22/3/1958 (n.399 P.I S.A)
celibe

Fg. BERSANO Annarita 1959
d.

n. a Brindisi 25/9/1959 (n.1343 P.I S.A)
nubile

Fg. BERSANO Cosimo 1961
d.

n. a Brindisi 27/1/1961 (n.173 P.I S.A)
celibe

Fg. BERSANO Lucia 1963
d.

n. a Brindisi 2/10/1963 (n.1592 P.I S.A)
nubile

Fg. BERSANO Filomena 1967
d.

n. a Brindisi 10-4-1967 (n.220 P.I S.A/1)
Nubile

Fg. BERSANO Salvatore 1969
d.

n. a Brindisi 4/8/1969 (n.371 P.I S.A/1)
Celibe

31 MAR. 1960

Brindisi, li

8444



P. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO

Cognome e Nome

[Handwritten signature]

AVVERTENZE

1. — Gli assegni familiari spettano, per le persone a carico, ai capi famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. — Gli assegni familiari non spettano:

- a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari;
- b) alla moglie del datore di lavoro;
- c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
- d) ai lavoratori a domicilio;
- e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. — Gli assegni spettano, nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:

- a) per la moglie;
- b) per il marito invalido permanente al lavoro;
- c) per i genitori legittimi, naturali e adottivi, per gli affiliati, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affidato in qualità di esposto;
- d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore;
- e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente e posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile), per i minori affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati e adottati.

4. — Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente, deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati, per i singoli casi, dalle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.